

COMUNE DI NICOLOSI
**Regolamento per l'uso degli impianti
sportivi scolastici comunali,
in orario extra-scolastico.**

Capo I
Generalità

Art. 1
Finalità

1. Con il presente Regolamento il Comune di Nicolosi, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per l'uso di impianti sportivi scolastici, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali sarà finalizzato l'uso degli immobili comunali interessati dal presente Regolamento.
2. Ai sensi del Decreto 31 dicembre 1983 del Ministero dell'Interno la concessione per l'uso continuativo ovvero occasionale degli impianti sportivi scolastici è collocata nelle categorie di servizi pubblici a domanda individuale.

Art. 2
Diritto di informazione

1. Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 3
Accesso agli atti

1. Il rilascio di copia del presente Regolamento e degli atti e degli elenchi di cui all'art. 10 può essere richiesto da chiunque vi abbia interesse, previo pagamento dei pertinenti costi.

Capo II
Dell'uso degli impianti sportivi scolastici comunali

Art. 4
Attività sportive

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività Sportive, sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani e dei portatori di handicap.
2. Le istanze, presentate per le finalità di cui al presente capo, dovranno recare la dichiarazione che l'Associazione richiedente non fa parte dell'articolazione politico amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 3 maggio 1974, n. 195 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.
3. Non sono ammesse attività con presenza di pubblico, salvo che queste siano organizzate dall'Istituzione Scolastica o dal Comune di Nicolosi, che si assumeranno, in tal caso, la responsabilità di attenersi alle normative vigenti in materia di ordine pubblico e di sicurezza.

Art. 5 **Destinatari**

1. Possono fruire della concessione in uso continuativo degli impianti sportivi scolastici comunali: le Associazioni legalmente costituite ed iscritte all'apposito Albo comunale; le Associazioni legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni Sportive del CONI; le Associazioni legalmente costituite ed affiliate agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI; le istituzioni scolastiche del comune di Nicolosi; l'amministrazione comunale di Nicolosi e le attività patrocinate dal Comune di Nicolosi; associazioni, enti, gruppi o cooperative di Nicolosi di promozione sportiva ricreativa; altri enti, associazioni e sodalizi di Nicolosi.

Le attività e le finalità perseguite mediante la concessione, sono improntate a valorizzare gli edifici scolastici come centri di promozione dell'educazione sportiva e ricreativa della comunità cittadina. Sono concessi in uso, su richiesta, esclusivamente ad Enti, associazioni e sodalizi di Nicolosi senza fini di lucro.

Art. 6

Procedure per la concessione continuativa ad associazioni senza fini di lucro

1. Le istanze per la concessione in uso degli impianti sportivi scolastici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'uso dell'impianto sportivo scolastico è destinato.

2. A pena di diniego le istanze devono essere redatte secondo il modulo allegato A al presente Regolamento e devono recare in allegato la documentazione ivi richiesta.

3. Le istanze di concessione devono essere presentate improrogabilmente entro il 1° settembre di ogni anno qualora abbiano carattere continuativo. Al riguardo farà fede il timbro datario di ingresso del protocollo generale del Comune.

4. La concessione continuativa decorre dal 1° ottobre di ogni anno e si esaurisce il 30 giugno dell'anno successivo.

4 bis. In casi di particolari motivati da esigenze tecniche ed organizzative, sarà valutato, dietro richiesta scritta dell'Associazione indirizzata al Sindaco, l'utilizzo anticipato della struttura. Nelle more della comunicazione definitiva dell'Istituzione scolastica

5. Le istanze di concessione continuativa non possono comunque riferirsi ad un arco di tempo superiore a quello dell'anno scolastico.

6. Le istanze devono contenere l'esatta indicazione dell'attività sportiva nonché dei giorni e delle ore nei quali si intende svolgerla ed il numero massimo degli atleti che frequenteranno l'impianto.

Art. 7

Procedura di competenza del Consiglio di Istituto

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2 della legge 4 agosto 1977, n. 517 e dei Decreti Lgs. 297/1994 e 112/1998 e s.m.i." entro il 15 settembre di ogni anno il Consiglio di Istituto degli edifici scolastici di proprietà comunale, dopo aver valutato nella propria completa autonomia didattica, le imprescindibili ed oggettive esigenze della scuola per quel che concerne l'uso scolastico degli impianti sportivi di proprietà comunale anche in orario extra scolastico, comunica al Comune, per il periodo 1 ottobre-30 giugno, i giorni e gli orari in cui è possibile

l'uso extra scolastico degli impianti sportivi scolastici senza alcun minimo pregiudizio per l'attività scolastica.

2. Nel caso in cui il Consiglio di Istituto non provveda a deliberare al riguardo, il Comune intenderà formatosi tacito assenso per l'uso degli impianti sportivi scolastici di pertinenza per tutti i giorni e le ore in cui non vi sia attività didattica.

Art. 8

Responsabile del procedimento

1. Le istanze di cui al presente capo sono assegnate per il procedimento istruttorio al responsabile dell'Area Sport., che provvede ad avviare l'istruttoria secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale sul Procedimento Amministrativo, di cui alla legge 241/90 e dal presente Regolamento.

Art. 9

Procedura di competenza comunale

1. Il responsabile del procedimento provvede entro il 20 settembre di ogni anno a rimettere alla Giunta comunale le istanze istruite in un prospetto compilato distintamente per ciascun impianto sportivo scolastico e nel quale sono evidenziate le Associazioni richiedenti, le quote previste a carico delle stesse, il tipo di disciplina, i giorni e le ore di utilizzo per ciascuna Associazione.

2. Il responsabile del procedimento rimette contestualmente alla Giunta comunale un secondo prospetto nel quale sono evidenziate le richieste che risultino prive dei requisiti richiesti o che siano comunque in contrasto con le norme del presente Regolamento.

3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi del presente Regolamento e delle risultanze dell'istruttoria prende atto del piano e delibera le concessioni.

4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di Associazioni che, secondo l'istruttoria, sono risultate prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione può richiedere al responsabile del procedimento ulteriori approfondimenti e verifiche.

5. In caso di inadempienza e/o ritardi del responsabile del procedimento, il Sindaco provvede ad emettere autorizzazioni provvisorie in pendenza della definizione delle istruttorie.

6. Il responsabile del procedimento, entro il 30 settembre, comunica a tutte le Associazioni che hanno prodotto istanza e ai Presidenti dei Consigli di Istituto la conclusione del procedimento, ai sensi della Legge 241/90 indicando a seconda del caso, il diniego motivato dell'istanza ovvero l'accoglimento della stessa mediante l'emissione del provvedimento di concessione.

7. L'atto concessorio è predisposto in conformità all'allegato B al presente regolamento.

Art. 10

Casi particolari

1. La Giunta comunale, in presenza di più domande di concessione per un medesimo impianto nello stesso periodo, determina la priorità di scelta in base ai seguenti criteri elencati in ordine di importanza:

1. iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni;
2. istituzioni scolastiche del comune di Nicolosi;

3. amministrazione comunale di Nicolosi;
4. attività patrocinate dal Comune di Nicolosi;
5. federazioni, enti di promozione sportiva e società di Nicolosi affiliati al CONI
6. associazioni, enti, gruppi o cooperative di Nicolosi di promozione sportiva ricreativa;
7. altri enti, associazioni e sodalizi di Nicolosi

In caso di pari diritti, verranno tenuti in considerazione i seguenti sub-criteri in ordine di priorità:

1. Squadra e atleti che svolgono campionati nazionali
2. Squadra che svolge campionati regionali e provinciali
3. Corsi per avviamento allo sport per bambini/e sotto gli undici anni
4. Corsi di avviamento per ragazzi/e tra i 12 e 14 anni
5. Associazioni sportive locali che svolgono attività di preparazione ginnico sportiva.
6. Associazioni varie

3. L'accesso alle strutture è consentito unicamente ai soggetti autorizzati con apposita concessione, rilasciata su presentazione di istanza contenente l'elenco nominativo delle persone facenti parte del gruppo utenti.

Si terranno in considerazione, altresì:

- data di prima affiliazione al CONI o ad altri Enti di promozione di rilevanza nazionale;
- partecipazione ad attività sportive ufficiali;
- programma di attività svolte;
- programma di attività da svolgere;
- numero degli atleti tesserati;
- data di presentazione dell'istanza.

E' data facoltà al responsabile del procedimento, di convocare le Associazioni interessate in una conferenza di servizio per comporre meglio l'orario.

In ogni caso è riservata la facoltà alla Giunta comunale, di definire il quadro completo degli orari.

Art. 11

Concessione "una tantum"

1. Le istanze di concessione "una tantum" per manifestazioni di particolare rilievo da parte dei soggetti aventi diritto di cui all'art. 5 del presente Regolamento devono essere prodotte almeno 15 giorni prima della data prevista. Per tale evenienza, la competenza ad adottare il provvedimento di concessione è del Sindaco.

2. Il Sindaco può emettere la concessione "una tantum", previo pagamento del canone previsto, qualora particolari e motivate ragioni di urgenza non abbiano consentito all'interessato di produrre la richiesta entro i termini di cui al precedente comma.

3. Il concessionario è vincolato al rispetto degli oneri di cui al capo III del presente Regolamento, per le parti applicabili al caso.

Capo III Degli oneri del concessionario

Art. 12

Oneri del concessionario

1. L'Associazione concessionaria è responsabile civilmente e patrimonialmente per i danni prodotti ai locali scolastici e ai relativi impianti e attrezzature, nonché per i danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature derivino a persone o a cose.
2. I concessionari sono tenuti ad assicurare i loro atleti contro eventuali incidenti o danni che dovessero derivare dall'esercizio della pratica sportiva.
3. I concessionari devono far sottoporre preventivamente tutti gli atleti a visita medica tesa ad accertarne l'idoneità fisico-sanitaria.
4. E' fatto tassativo divieto ai concessionari di utilizzare, anche parzialmente e temporaneamente, gli impianti concessi per finalità che non siano quelle per le quali è stata richiesta ed accordata la concessione.
5. E' fatto divieto assoluto ai concessionari di installare attrezzature fisse per non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.
6. Per l'uso degli impianti sportivi scolastici è dovuto da parte dei concessionari il pagamento delle quote stabilite dalla Giunta comunale.
7. L'Associazione concessionaria assume a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle relative all'uso delle attrezzature.
8. Fanno carico esclusivamente ai concessionari le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste dalla legge.
9. Nel caso che l'impianto o la struttura sia utilizzata con accesso al pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i Pubblici Spettacoli abbia concesso il proprio nulla osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmesso al settore competente del Comune – Area Sport.

Art. 13

Limiti al concessionario

1. Non è consentito l'ingresso agli impianti agli atleti non accompagnati da un dirigente o da un allenatore.
2. E' tassativo obbligo degli accompagnatori accertare l'identità degli stessi atleti evitando qualsiasi introduzione abusiva.

Art. 14

Vigilanza comunale

1. Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare per legge o regolamento al Consiglio di Istituto, al Preside o al Provveditore, compete al Comune, in vigenza della concessione, di vigilare:
 - sull'uso degli impianti, delle attrezzature e degli accessori;
 - sul rispetto dei limiti della concessione;
 - sul rispetto da parte del concessionario delle norme di cui al presente regolamento.
2. L'azione di vigilanza sarà espletata dal nucleo di controllo delle strutture comunali istituito con deliberazione di G.C. n. 66 dell'1/07/2011.

3. L'opera di vigilanza e di controllo espletata dal Comune non implicherà in alcun modo la responsabilità, che comunque ricadrà sui concessionari, sull'uso degli impianti sportivi, delle attrezzature e degli accessori.

Art. 15

Ritiro forzoso della concessione

1. La concessione può essere revocata prima della scadenza del termine finale indicato nella stessa nell'ipotesi di irregolarità accertata dal personale ispettivo del Comune, di cui al precedente art. 14.

2. Si procede, altresì, alla revoca della concessione qualora il concessionario:

- utilizzi gli impianti a scopo di lucro e, comunque, per uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
- non garantisca di fatto la necessaria sicurezza, l'igiene e la salvaguardia del patrimonio;
- non ottemperi a quanto disposto dai singoli commi degli artt. 12 e 13 del presente Regolamento;
- non effettui il versamento del canone d'uso stabilito.

3. Nei casi indicati nel presente articolo non è dovuto ai concessionari alcun rimborso totale o parziale del canone d'uso eventualmente già versato, neppure sotto il profilo di rimborso spese e viene fatta sempre salva la facoltà in capo al Comune di agire giudiziariamente contro i responsabili per il caso che siano stati prodotti danni alle strutture date in concessione.

Art. 16

Revoca della concessione per causa di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse

Il rapporto di concessione si intende risolto di diritto anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto concessorio per il verificarsi anche di uno solo dei seguenti fatti:

1. indisponibilità dell'impianto sportivo in dipendenza da cause di forza maggiore quali esecuzione di opere di manutenzione, di modifiche agli impianti sportivi e qualora, per particolari condizioni e situazioni, l'uso degli impianti costituisca grave pregiudizio al patrimonio comunale ad insindacabile parere dei tecnici comunali.

2. In caso di anticipata risoluzione per i motivi di cui al precedente comma nulla potrà eccepire o pretendere il concessionario, se non la restituzione dei canoni anticipati.

3. Indipendentemente da quanto disposto dagli articoli precedenti, competerà sempre al Comune la più ampia facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi di pubblico interesse, senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.

Capo IV

Norme transitorie e disposizioni finali

Art. 17

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale approvativa dello stesso.

2. Le norme del presente Regolamento abrogano e sostituiscono ogni altro provvedimento con esso contrastante.

RICHIESTA CONCESSIONE

ALLEGATO "A"

Al Signor Sindaco del Comune di Nicolosi
p.zza V. Emanuele

Oggetto: Richiesta concessione uso palestre scolastiche, in orario extrascolastico.

L'Ente/Associazione/Società/Sodalizio

.....
con sede in Via N. codice
fiscale partita Iva

iscritta all'Albo comunale delle Forme Associative
non iscritta all'Albo comunale delle Forme Associative,
rappresentato dal (carica ricoperta) Sig.
nato a il residente in Via
..... N.
telefono Codice fiscale

CHIEDE

di poter utilizzare la palestra della scuola nei
seguenti giorni e orari per le attività sottoindicate:

attività	giorno	dalle ore	alle ore

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di assumere personalmente completa responsabilità circa la custodia e il corretto uso della palestra negli orari che saranno oggetto di concessione.

Allega alla presente domanda la dichiarazione come da modello C e copia fronte/retro del documento di identità personale.

Nicolosi, _____

Firma

AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE

Allegato B

(riservato al comune)

Verificata la regolarità dell'istanza e la sussistenza dei requisiti stabiliti dal Regolamento, acquisito il nulla osta del Dirigente scolastico competente, si autorizza l'utilizzo della palestra scolastica di via....., alle condizioni stabilite, per il seguente periodo:

dal al, il giorno di dalle ore alle ore

dal al, il giorno di dalle ore alle ore

dal al, il giorno di dalle ore alle ore

dal al, il giorno di dalle ore alle ore

dal al, il giorno di dalle ore alle ore

dal al, il giorno di dalle ore alle ore

Nicolosi, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SPORT

DICHIARAZIONE

MODELLO C

Il sottoscritto, come sopra identificato, in nome e per conto dell'associazione/ente/società/sodalizio ai fini del rilascio della concessione d'uso della palestra della scuola nei giorni e orari richiesti,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che l'associazione:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 15 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.
- di aver preso visione del vigente Regolamento per l'utilizzo delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico e di accettarlo in ogni sua parte;
- di impegnarsi a versare a favore del Comune la tariffa oraria applicata, entro la decorrenza della concessione d'uso;
- di sollevare da qualsiasi responsabilità gli enti concedenti (Autorità scolastiche e Amministrazione Comunale) per qualsiasi danno possa occorrere a persone o cosa in dipendenza dell'uso dei locali stessi e dello svolgimento delle attività previste;
- di svolgere presso la palestra in uso, esclusivamente, le attività indicate nell'atto di concessione e che le stesse non hanno finalità di lucro;
- che l'addetto alla pulizia della palestra per conto del concessionario è il Sig.....
- che le persone presenti alle attività nei giorni e orari stabiliti dalla concessione, oltre al sottoscritto, ai dirigenti e ai tecnici tesserati, si evincono dall'elenco allegato;
- di impegnarsi a restituire all'Ufficio Sport del Comune le chiavi della palestra avute in consegna, entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza della concessione.

Allega alla presente i seguenti documenti:

1. certificato di affiliazione alla federazione _____ aderente al CONI;
2. certificato di affiliazione alla federazione _____ aderente alla.....;
3. certificato di affiliazione alla federazione _____ aderente alla.....;
4. copia del programma dell'attività per l'anno in corso;
5. rendiconto dell'attività sportiva dell'anno precedente, con particolare riferimento alla partecipazione a gare cui l'associazione ha preso parte;
6. numero degli atleti iscritti;
7. richiesta relativa agli impianti con esatta indicazione dei giorni e delle ore, nonché della data iniziale e finale;

Nicolosi, li _____

Il Presidente

Allegato D

**Convenzione tra il comune di Nicolosi e le associazioni per l'uso delle palestre
Scolastiche comunali in orario extra-scolastico**

L'anno duemila il giorno del mese di
nella residenza Municipale, tra il Comune di Nicolosi rappresentato da
domiciliato e residente per la carica nel Palazzo degli Uffici Comunali, non in proprio ma nella
sua qualità di Sindaco pro-tempore e l'Associazione
di Nicolosi con sede in Nicolosi, via....., rappresentata dal Presidente
pro-tempore, Sig..... nato a il
..... e domiciliata in..... via
autorizzato alla firma del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La concessione ha per oggetto l'uso da parte dell'Associazione.....
di Nicolosi, della della Scuola.....
di via , di Nicolosi, nei giorni e nelle ore come evidenziato
nell'allegato A.

Art. 2

La concessione decorrerà a far data dal e scadrà il giorno 30 giugno
20..... La Società concessionaria potrà usare l'impianto, di cui all'art. 1 per lo svolgimento
di attività sportive, esclusivamente fuori dall'orario scolastico;

Art. 4

Il Comune conserva la piena ed illimitata disponibilità dell'impianto e potrà disporre per altre
attività o manifestazioni dandone, tuttavia, preventiva comunicazione alla società
concessionaria;

Art. 5

L'Associazione di Nicolosi, per l'uso di detti locali, dovrà
versare un compenso forfetario di euro..... mensili, da pagarsi anticipatamente e
mensilmente presso la Tesoreria comunale;

Art. 6

La Società concessionaria dovrà provvedere al servizio di custodia, vigilanza e pulizia dei
locali concessi;

Art. 7

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per furti, deterioramenti e altri danni al
materiale di proprietà del concessionario e di effetti personali dei soci dell'Associazione
custoditi nei locali concessi in uso o negli annessi spogliatoi;

Art. 8

La concessionaria è responsabile, in proprio ed in solido, dei danni che dovessero
derivare comunque a terzi o al Comune, in dipendenza della presente concessione, ed a
loro carico sarà posto il rimborso per intero degli eventuali danni arrecati, senza riserva ed
eccezioni;

Art. 9

Il concessionario provvederà a comunicare direttamente alle Autorità di Pubblica Sicurezza le
eventuali manifestazioni pubbliche programmate, a munirsi delle preventive autorizzazioni
per l'agibilità dell'impianto, dell'accertamento circa la funzionalità dei servizi igienici e alla
pulizia e disinfestazione degli stessi a conclusione di ogni manifestazione,

Art. 10

Il Comune si riserva il diritto di effettuare controlli ai locali in concessione, ogni qual volta lo riterrà opportuno, con apposito personale a ciò preposto;

Art. 11

E' vietato al Concessionario di sub concedere, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente concessione, nonché di apportare innovazioni o effettuare cambiamenti all'impianto;

Art. 12

Il Concessionario dovrà attestare l'avvenuto esame medico-sportivo dei partecipanti all'attività connessa all'uso della Palestra;

Art. 13

Prima dell'accesso ai locali ed alle attrezzature, un rappresentante del Concessionario ed uno della Scuola, faranno constatare, in apposito verbale, lo stato dei locali e delle attrezzature medesime;

Art. 14

Ogni infrazione al disposto delle condizioni della concessione, che a tal fine si ritengono tutte essenziali, comporterà la risoluzione in tronco del presente atto di concessione e la immediata riconsegna al Comune dell'impianto di cui trattasi, e ciò con un semplice provvedimento amministrativo di revoca del Comune medesimo con la riserva di ogni e più ampio risarcimento di danni;

Art. 15

Il Comune può risolvere la presente convenzione qualora abbia la necessità di disporre dell'immobile o di parte dello stesso, per importanti motivi di pubblico interesse o per mutamento del sistema di gestione;

Art. 16

La presente convenzione non è soggetta a registrazione, salvo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Nicolosi

Il Sindaco

Il Presidente dell'Associazione